

N. R.G. 60390/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Guido Vannicelli

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **60390/2010** promossa da:

ANNALISA BARONTINI (C.F. BRNNLS65E52G912O), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE MANUELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 87 20090 CESANO BOSCONO presso il difensore avv. D'ERCOLE MANUELA

ATTORE/I

contro

PAOLO BOGGI (C.F. BGGPLA30C21H703H), con il patrocinio dell'avv. TORRESANI WANNI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA , 54 20122 MILANO presso il difensore avv. TORRESANI WANNI LUCA

CONVENUTA

ELBA JAZZ srl (contumace)

LITISCONSORTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice agisce in qualità di titolare del 50% delle quote della società ELBA JAZZ srl nei confronti del Presidente del CdA della medesima società Paolo Boggi (titolare della residua quota del 50% del capitale) in ragione di asseriti atti di mala gestio allo stesso addebitabili, che avrebbero cagionato danni materiali e morali sia alla attrice in proprio che alla srl, danni che, complessivamente e in via equitativa, vengono quantificati in un importo complessivo di "almeno euro 200.000".

In via espressamente subordinata all'accoglimento di una tale richiesta di condanna l'attrice ha altresì chiesto di "provvedere alla messa in liquidazione della srl ELBA JAZZ, con conseguente nomina di liquidatore giudiziario".

Il convenuto Paolo Boggi, in via preliminare di rito, ha eccepito l'incompetenza della A.G.O. a conoscere della presente controversia a fronte di clausola arbitrale prevista in Statuto; nel merito ha contestato l'asserita genericità della domanda proposta nei suoi confronti, ha rivendicato la piena correttezza delle scelte gestorie compiute (e anzi il costante ripianamento con propri mezzi delle perdite di gestione della società) e in ogni caso l'impossibilità di ravvisare nella stessa prospettazione di controparte alcun effettivo evento di danno a carico della società ovvero personalmente della socia Barontini.

Il Collegio ritiene di dover rigettare la menzionata eccezione preliminare di arbitrato per nullità della relativa clausola statutaria, giacchè (come bene evidenziato dalla attrice) essa fa rinvio al regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano che prevede una almeno parziale nomina degli arbitri dalle stesse parti interessate, in aperto ed insuperabile contrasto con il chiaro disposto di cui all'art. 34 comma 2° dlgs 5/05 (sul punto v. ancora da ultimo Cass 17287/12, anche sul rigetto della tesi del cd "doppio binario.. a garanzia del principio di ordine pubblico della imparzialità della decisione").

Nel merito ritiene invece di dover senz'altro accogliere la prospettazione difensiva di parte convenuta.

A motivare tale valutazione pare innanzitutto il caso di rimarcare alcuni profili peculiari della vicenda in giudizio.

La società ELBA JAZZ risulta costituita per "l'organizzazione di eventi nel campo della musica, dello spettacolo, dell'arte e della cultura in genere, dai due soci Boggi e Barontini in data 28.11.05, con capitale sociale di euro 10.000 formalmente ripartito in parti uguali tra i due soci promotori, chiamati anche a formare il CdA della società con la nomina del Boggi a Presidente dell'organo.

Il tratto peculiare di tale società emerge con chiarezza dalle dichiarazioni rese dalla odierna attrice che compaiono nell'allegato al verbale dell'assemblea 14.1.08 della società (v doc 5 dell'attrice): "Sulla base della volontà esclusiva e personale del signor Boggi Paolo di donare alla comunità di Marciana Marina un evento culturaleviene costituita ELBA JAZZ, al fine di gestire in termini giuridici tutta l'organizzazione e produzione degli eventi di spettacolo che il signor Boggi, quale persona fisica, intendeva donare a mero scopo di mecenatismo alla comunità di Marciana... Per tale ragione la signora Barontini dà il suo apporto personale ... fermo restando che nessun eventuale utile dovesse essere ripartito tra i soci...".

Di fatto il bilancio 2006, formalmente approvato all'unanimità dai soci, registra una perdita di esercizio di euro 90.884 risanata attraverso rinuncia a finanziamenti propri per euro 72.883,59 da parte del socio Boggi e per euro 18.000 da parte della socia Barontini (l'odierna attrice contesta oggi la regolare approvazione del bilancio in parola ma non ha mai provveduto alla impugnazione dello stesso ovvero ad indicare specifiche poste in tesi non veritiere); il successivo bilancio 2007 formalmente depositato risulta pacificamente approvato da entrambi i soci (sia pure a seguito e all'esito di forti contrasti tra

loro), con la registrazione di un utile di esercizio di euro 9.240, conseguente a sopravvenienze attive per euro 217.216 relative a rinunce del socio Boggi a propri finanziamenti a fronte di (minori) perdite di gestione per euro 126.191. Non risulta invece formalmente approvato il successivo bilancio di esercizio 2008 (che nel progetto presentato dall'amministratore in carica registrava perdite di gestione per euro 199.499 solo in parte coperte da ulteriori rinunce del socio Boggi a finanziamenti per euro 120.000).

In tale contesto parte attrice addebita all'odierna controparte (per quanto è dato di intendere da una formulazione certamente non molto chiara dell'atto di citazione e delle successive memorie della parte) l'assunzione di decisioni unilaterali e non concordate nella gestione della società e in particolare nella concreta programmazione e gestione degli eventi musicali approntati; a partire dal settembre 2007 la decisione dello stesso di estromettere forzatamente la socia Barontini da ogni concreta possibilità di gestione (anche mediante sostituzione delle chiavi degli uffici); la pretesa di addossare alla società (nell'originario progetto di bilancio 2007) i costi (le perdite) di iniziative mecenatiche (organizzazione gratuita di eventi musicali) formalmente assunte sotto la denominazione sociale ma in realtà per scelta unilaterale dello stesso Boggi; ancora la pretesa del socio-amministratore, ancora a fine 2007 e quindi in situazione di conclamato contrasto tra i due soci paritari, di continuare ad assumere iniziative per l'organizzazione di ulteriori eventi musicali nel corso dell'esercizio 2008; infine la decisione di ritirare nell'agosto 2007 la domanda di registrazione del marchio ELBA JAZZ precedentemente inoltrata subito all'indomani della formale costituzione della società.

Come già sopra anticipato, a fronte di tali condotte l'odierna attrice lamenta asseriti danni "moralì e materiali" subiti sia in proprio che dalla società, unitariamente quantificati in via equitativa in un importo complessivo di euro 200.000 - ma non si preoccupa in alcun modo di spiegare innanzitutto quali siano i danni effettivi di cui chiede ristoro per sè e la società e così pure (inevitabilmente a questo punto) di spiegare e tanto meno di provare uno specifico nesso di causalità tra le condotte contestate e i predetti innominati danni. Al riguardo è appena il caso di sottolineare come sia certamente da escludere che all'omissione dei menzionati oneri processuali la parte possa legittimamente supplire semplicemente invocando (come nel presente giudizio) l'ammissibilità di una liquidazione equitativa del danno ex art 1226 cc, atteso che per costante insegnamento della S.C. "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare" (v. da ultimo Cass 27447/11).

Nella specie pare evidente in realtà come l'incongruità logica di una quantificazione unitaria dei danni in tesi subiti dalla socia in proprio e dalla società discenda appunto dalla mancata individuazione di specifici danni di cui si chieda ristoro:

i) per quanto riguarda presunti danni diretti subiti dalla socia non si può che prendere atto della assoluta genericità e inconcludenza delle affermazioni proposte dalla parte;

ii) per quanto attiene invece alle sorti del patrimonio sociale, la prospettazione (ancora una volta generica) di parte attrice consente solo di fare riferimento a dati di sintesi circa la complessiva gestione e sotto tale profilo si deve necessariamente constatare come (alla stregua della ricostruzione sopra proposta) a parte un limitato contributo volontariamente prestato dalla socia Barontini agli inizi della attività, proprio il convenuto si sia di fatto addossato in proprio tutti i rilevanti oneri di gestione della società, a tal punto che il bilancio 2007 concordemente approvato dai soci faceva addirittura registrare una situazione di patrimonio netto attiva per euro 101.240 a fronte di versamenti di capitale per euro 10.000 solo in virtù di finanziamenti effettuati dal socio Boggi a copertura delle perdite di gestione: proprio per tale motivo sarebbe stato dunque assolutamente indispensabile nella vicenda in esame una specifica indicazione degli asseriti danni lamentati, che invece è completamente mancata (anche in riferimento alla vicenda del ritiro del marchio, unico spunto che nella originaria prospettazione dell'attore si presentava in effetti con una sua concretezza, ma che poi non è stato in alcun modo



coltivato a fronte della immediata contestazione di cui la parte circa una asserita mancanza di intrinseco valore del bene).

Alla stregua di tali valutazioni il Collegio ritiene pertanto di dover senzaltro rigettare entrambe le domande risarcitorie proposte dall'attrice.

Parimenti da rigettare, allo stato, sulla base delle memorie proposte in atti e della documentazione concretamente prodotta, la domanda di accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento della società, giacchè da un lato deve reputarsi manifestamente non pertinente rispetto al tema la motivazione proposta dall'attrice ("accertata la personale responsabilità del sig. Paolo Boggi per comportamenti dallo stesso posti in essere in maniera dolosa") dall'altro, in fatto, non sufficiente la prospettazione della mancata approvazione delle delibere poste all'odg della assemblea 25.5.09 in mancanza di qualsivoglia indicazione circa gli sviluppi successivi della situazione societaria.

Alla soccombenza della attrice segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, che si liquidano come da dispositivo - tenuto conto di tutti gli elementi della controversia e dell'impegno versato in causa dal difensore della parte vittoriosa, secondo i criteri fissati dalla l. 27/12.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta tutte le domande proposte dall'attrice Annalisa Barontini;
condanna la medesima Barontini alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 9.765,00 per compensi oltre i.v.a. e c.p.a. .

Milano, 6 marzo 2013

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello